

Rassegna Stampa

di Lunedì 29 agosto 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Altre professioni				
10	Il Sole 24 Ore	29/08/2022	<i>Commercialisti, Ordini con piu' servizi digitali</i>	3
10	Il Sole 24 Ore	29/08/2022	<i>Compensi degli avvocati, il decreto di riforma va verso la Gazzetta (V.Maglione)</i>	4
Rubrica Professionisti				
16	Il Sole 24 Ore	29/08/2022	<i>Avvocati e ingegneri, il Fisco considera l'attivita' e la forma societaria (P.Meneghetti)</i>	5
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	29/08/2022	<i>Definiti in anticipo i fondi 2022 per le Universita' (E.Bruno)</i>	6

ATTO DI INDIRIZZO

Commercialisti, Ordini con più servizi digitali

Servizi digitali armonizzati per tutti gli iscritti all'Albo dei commercialisti. È l'obiettivo a cui punta l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio nazionale dei commercialisti per avviare il progetto di digitalizzazione degli Ordini Territoriali.

L'iniziativa, ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio, ha posto le basi «per la progettazione e la realizzazione di un portale internet del Consiglio nazionale e degli Ordini territoriali uniforme nella struttura dei contenuti, nella navigazione e nell'interfaccia utente e di un sistema unitario per la gestione della contabilità e di altri servizi di interesse comune».

L'interfaccia web, che sarà messa a disposizione degli Ordini territoriali a titolo gratuito, consentirà di fornire agli iscritti servizi analoghi con modalità di accesso uniformi. Inoltre, i portali degli Ordini territoriali potranno essere automaticamente integrati e aggiornati con i servizi del Consiglio nazionale.

Il progetto intende anche creare un canale di comunicazione bidirezionale tra gli Ordini e il Consiglio nazionale per la gestione di un sistema unitario di contabilità e altri servizi, così da garantire le autonomie locali e, al tempo stesso, realizzare sinergie gestionali e sviluppare regole operative omogenee.

In generale, si intende assicurare che la progettazione, la realizzazione, la gestione e il monitoraggio dei servizi pubblici digitali erogati rispettino le Linee guida di design per i siti internet della Pubblica amministrazione emanate dall'Agid a luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

PARAMETRI FORENSI

Compensi degli avvocati, il decreto di riforma va verso la Gazzetta

È agli ultimi passaggi, prima dell'entrata in vigore, il progetto di revisione dei parametri forensi. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha infatti firmato il decreto ministeriale che aggiorna e integra le tabelle e i criteri per liquidare i compensi agli avvocati, contenuti nel decreto ministeriale 55 del 2014. Il testo del nuovo decreto è ora all'esame della Corte dei conti: dopo la registrazione, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il documento, elaborato nei mesi scorsi dal ministero della Giustizia in base alla proposta formulata dal Consiglio nazionale forense e su cui si è pronunciato, con parere, il Consiglio di Stato, è stato presentato a maggio alle commissioni competenti di Camera e Senato, che hanno dato parere favorevole.

Tra le novità contenute nel nuovo decreto c'è il debutto dei compensi a tempo, quantificati con una "forbice" che va da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 per ciascuna ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti. Inoltre, si prevede l'aumento generalizzato del 5% dei compensi, e salgono di più quelli per le procedure di soluzione stragiudiziale delle liti. Le tabelle per mediazione e negoziazione assistita si articolano in tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione. I valori per la conciliazione salgono di oltre il 30% rispetto al decreto 55. Se si arriva all'accordo, anche i compensi per le prime due fasi crescono del 30 per cento.

I parametri, a differenza delle vecchie tariffe, non vincolano avvocato e cliente: la pattuizione del compenso è libera, come precisa la legge sulla professione forense, la 247 del 2012, che ha previsto i parametri per i casi in cui il compenso non è determinato in forma scritta, se non è stato deciso consensualmente e quando a liquidare la parcella è il giudice. Ma i parametri possono anche rappresentare in via più generale un punto di riferimento per stilare le parcella, dato che la stessa legge professionale dispone che la conformità a questi valori è uno dei criteri per valutare se sia equo il compenso pattuito dagli avvocati con i clienti "forti" (banche, assicurazioni e grandi imprese).

È sempre la legge 247 del 2012 a prevedere che i parametri debbano essere indicati da un decreto del ministro della Giustizia su proposta del Cnf, da aggiornare periodicamente (ogni due anni, per la legge). In realtà, il decreto 55 del 2014, che ha introdotto i parametri, è stato modificato una prima volta con il decreto 37 del 2018 e il nuovo aggiornamento è in arrivo ora.

—Valentina Maglione

RIPRODUZIONE RISERVATA



Avvocati e ingegneri, il Fisco considera l'attività e la forma societaria

I casi particolari

La linea che viene seguita nelle risposte a interpello non è sempre coerente

L'esercizio della professione forense ha sempre costituito un caso a sé stante nella scelta del modello societario. Già dal 2001, con il Dlgs 96, si era previsto un superamento della forma studio associato ex legge 1815/1939 a favore di un modello societario specifico (società in nome collettivo) legittimamente utilizzabile per esercitare la libera professione.

La forma giuridica ex Dlgs 96/2001 si caratterizzava per il fatto che tutti i soci dovessero presentare la qualifica professionale di avvocato, e ciò valeva anche in caso di subentro degli eredi del socio deceduto. Questo modello è stato sostituito nel 2012 dalla cosiddetta Sta (legge 247/2012), Società tra avvocati, che presenta analogie con la Stp, nel senso che è ammessa la presenza di soci non avvocati, ma i soci avvocati devono detenere la maggioranza almeno per 2/3 dei diritti di voto e partecipazione al capitale. Inoltre, la forma giuridico-societaria è più flessibile, potendosi scegliere tra la varie possibilità espresse dal Codice civile, quindi dalla società di persone a quella di capitale, compresa la società cooperativa.

Tema delicato oggi è verificare il rapporto tra i due modelli societari, nel senso che si può affermare la sopravvivenza delle società tra avvocati secondo il modello del Dlgs 96/2001 anche dopo l'avvento delle Sta, ma prevale la tesi secondo cui dal primo gennaio 2018 è possibile costituire solo società tra avvocati, di cui alla legge 247/2012 (si veda la Cassazione a Sezioni unite 19282/2018).

Le conseguenze fiscali di tali scelte sono l'aspetto più interessante, e dimostrano un pensiero

non sempre coerente da parte delle Entrate. Con riferimento alla società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001, l'Agenzia mette in risalto, nella risposta 118/2003, più l'attività svolta che il contenitore societario: «(...) inducono, invece, a ritenere che il modello societario delineato risulti del tutto peculiare rispetto alla società in nome collettivo, proprio in considerazione della specificità dell'oggetto sociale, per cui, attraverso l'utilizzo del modello societario non viene meno il carattere professionale e personale della prestazione di assistenza legale».

Dunque, il fatto che la società sia in nome collettivo (e quindi fiscalmente appartenente al mondo del reddito d'impresa) non è importante, mentre centrale è l'attività svolta che permette di qualificare il reddito prodotto come reddito da lavoro autonomo.

Al contrario, con la risposta 35/2018, analizzando la tipologia reddituale prodotta dalla società di avvocati di cui alla legge 247/2012, costituita sotto forma di società di persone o di capitali, il contenitore societario diventa rilevante, tanto che si conclude che il reddito prodotto sia necessariamente d'impresa.

Per quanto attiene invece alle società di ingegneria, (le cui fonti normative possono essere individuate nel Dlgs 50/2016 e nel Dm 263/16), due sono i presupposti in presenza dei quali si realizza la particolare tipologia societaria:

- la costituzione sotto forma di società di capitali;
- l'esercizio di attività tipiche dell'ingegnere.

La risposta 56/2006, ancora una volta dà rilievo al contenitore societario più che alla attività svolta, concludendo che il reddito prodotto non può che essere ricondotto alla tipologia del reddito d'impresa. Conseguenza di tale assunto è che il sostituto d'imposta non deve operare alcuna ritenuta d'acconto sulle prestazioni eseguite dalla medesima società.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola 24

8,6

LE RISORSE

Definiti in anticipo
i fondi 2022
per le Università

MILIARDI

È la dote del Fondo di finanziamento ordinario 2022, con un aumento del 3% rispetto al 2021

Eugenio Bruno — a pag. 9

In anticipo i fondi 2022 agli atenei: tutti vincono, nessuno perde sul 2021

Il contributo pubblico. La crisi non ferma la macchina amministrativa: decisa già in estate la ripartizione del Ffo 2022. Una clausola di salvaguardia vieta di prendere meno dell'anno prima e fissa al 6% l'aumento massimo ammissibile

Pagina a cura di
Eugenio Bruno

Se non è un record poco ci manca. Nonostante la crisi di governo e la ministra Cristina Messa in carica (come i suoi colleghi dell'esecutivo) soltanto per gli affari correnti, le università italiane hanno saputo già in piena estate a quanto ammonta la loro quota del Fondo di finanziamento ordinario 2022. Una informazione cruciale per chiudere i bilanci visto che il Ffo rappresenta da sempre la principale fonte di approvvigionamento degli atenei. Nel 2021, ad esempio, la stessa comunicazione era arrivata ai rettori solo a ottobre. Per non parlare di quando la prognosi sui "pagherò" in favore delle istituzioni universitarie maturava ad anno solare abbondantemente concluso.

Dal decreto con i criteri di riparto emerge innanzitutto un aumento del 3% delle risorse a disposizione che passano - come anticipato sul Sole 24 Ore del 25 luglio - dagli 8,3 miliardi di 12 mesi fa agli attuali 8,6 (il massimo degli ultimi 15 anni, ndr). Ma è dalle tabelle allegate con le somme ateneo per ateneo che giungono gli elementi più interessanti. Grazie anche al fatto che, per la prima volta, i 2,3 miliardi di quota premiale vengono distribuiti sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (Vqr) 2015-19 e non più su quelli, ormai datati, del precedente ciclo 2011-14.

Il confronto con l'anno prima

Come sottolinea una nota del Mur una parte significativa dell'incremento totale è dovuto alle singole disposizioni che hanno previsto un vincolo di destinazione per i singoli stanziamenti. Al netto di questo fenomeno, tuttavia, risulta in crescita anche la parte di risorse non vincolate (oltre 6,8 miliardi di euro tra quota base, parte premiale e intervento perequativo) corrispondenti a circa l'80% dello stanziamento. Un'impennata che si riflette nella distribuzione pro capite visto che nessuna istituzione registra una diminuzione nelle assegnazioni, complice una clausola di salvaguardia che vieta alle singole istituzioni di poter scendere sotto il livello di finanziamento ricevuto l'anno prima. Al tempo stesso, comincia invece ad aumentare la forbice tra una realtà e l'altra; del resto, l'incremento massimo rispetto all'esercizio precedente stavolta poteva arrivare al 6% rispetto al 4% del 2021.

Se nel computo includiamo anche i piani straordinari (così da arrivare a 7,4 miliardi sugli 8,6 complessivi) la variazione in percentuale rispetto a quanto ricevuto nel 2021 in alcuni casi diventa ancora più rilevante. Basta guardare il grafico accanto per rendersene conto.

Con il Gran Sasso Science Institute che arriva a 6,2 milioni di Ffo e guadagna il 122,5% in più dell'anno pri-

ma oppure lo Iuss di Pavia che tocca i 7,7 milioni (+30,6%) o ancora l'Imt di Lucca forte di un +21,3% che la porta a ottenere 10,2 milioni. Così come degna di nota è la prima elargizione (700mila euro) alla Scuola superiore meridionale (Ssm). Uscendo dal fortino delle scuole a ordinamento speciali tra gli atenei tradizionali spicca - sempre per la differenza rispetto a quanto conseguito l'anno scorso - il +16,9% di Trento (che vale 7,8 milioni), il +7,7% della Federico II di Napoli e il +7,4% del tandem Politecnico di Torino-università di Ferrara.

Al top i mega atenei

Poche novità arrivano invece dalle cifre in valore assoluto. Ai fini dell'assegnazione le dimensioni dell'ateneo, e la massa di spesa storica mobilitata, contano eccome. La graduatoria complessiva, di fatto, resta identica. Prendiamo la top 5: la prima per quota di Ffo 2022 (sempre al lordo dei piani straordinari) è ancora la Sapienza di Roma (494,7 milioni), seguita da Bologna (402 milioni) Federico II (382 milioni), Padova (319,6 milioni) e Torino (309,2 milioni). Uno scenario destinato a ripetersi anche negli anni a venire considerando lo spazio (poco) che i partiti dedicano all'università nei loro programmi e le innovazioni (pressoché nulle) che intendono apportare al meccanismo di finanziamento dell'istruzione superiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fondo di finanziamento ordinario 2022

Ripartizione del Ffo 2022 (inclusi i piani straordinari)

	FFO 2022 - In mln €	DIFFERENZA IN % SUL 2021
Roma La Sapienza	494,7	2,2
Bologna	402,0	1,9
Napoli Federico II	382,0	7,7
Padova	319,6	4,3
Torino	309,2	6,4
Milano	296,5	3,8
Firenze	239,6	1,8
Milano Politecnico	235,1	6,9
Pisa	210,6	5,0
Palermo	203,1	2,5
Bari	192,0	2,2
Genova	175,0	1,9
Catania	170,4	1,9
Torino Politecnico	161,5	7,4
Roma Tor Vergata	155,3	2,4
Milano Bicocca	145,1	5,3
Messina	144,0	1,8
Salerno	141,4	2,0
Campania	134,3	1,9
Perugia	134,3	2,3
Parma	129,6	4,7
Pavia	127,5	2,0
Roma Tre	124,1	1,7
Cagliari	118,0	2,0
Modena e Reggio E.	115,4	6,0
Siena	108,5	2,0
Ferrara	107,5	7,4
Verona	105,6	2,3
Calabria	102,8	2,5
Chieti e Pescara	101,0	1,8
Trieste	91,5	1,8
Venezia Cà Foscari	87,0	1,8
L'Aquila	83,3	1,6

Pol. delle Marche	79,3	2,0
Udine	78,2	2,5
Salento	77,9	2,4
Brescia	77,4	5,9
Sassari	71,9	1,8
Bergamo	69,4	7,2
Piemonte Orientale	62,1	4,3
Urbino Carlo Bo	54,7	6,7
Insubria	53,7	5,3
Catanzaro	49,8	1,8
Foggia	49,8	6,2
Napoli Parthenope	46,5	8,1
Bari Politecnico	46,2	2,2
Normale Pisa	41,9	8,6
Tuscia	41,8	2,4
Macerata	39,5	2,2
Camerino	39,2	2,1
Napoli L'Orientale	38,0	1,7
Sant'Anna Pisa	36,3	14,2
Molise	34,4	3,9
Basilicata	33,0	3,0
Cassino	31,9	2,6
Reggio Calabria	30,3	3,3
Venezia Iuav	28,9	1,7
Teramo	27,9	3,0
Sissa - TS	25,7	16,8
Sannio	24,3	2,9
Stranieri Perugia	14,6	2,6
Foro Italico	14,5	4,5
Stranieri Siena	11,1	4,3
IMT Lucca	10,2	21,3
Trento	9,3	16,9
IUSS Pavia	7,7	30,6
GSSI	6,2	122,5
SSM	0,7	-
TOTALE	7.411,8	3,8

Fonte: ministero dell'Università



Le risorse per l'università
In valore assoluto in testa troviamo di nuovo la Sapienza di Roma (foto) davanti all'Alma Mater di Bologna e alla Federico II di Napoli

159329